

**DELIBERA N. 31/20/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

**(PROC. N. 1155/DDA/CA - DDA/2508 - <http://cima4u.tv>)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

*servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante *“Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS”*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”*.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2508, pervenuta in data 29 gennaio 2020 (prot. n. DDA/0000039), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Netflix Studios, LLC and Netflix Global, LLC e Warner Bros. Entertainment Inc., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://cima4u.tv>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

| TITOLARE                                     | TITOLO               | INFRINGING URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netflix Studios, LLC and Netflix Global, LLC | Sex Education        | <a href="http://live.cima4u.tv/Episode/28396-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Sex+Education+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+1-130835.html">http://live.cima4u.tv/Episode/28396-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Sex+Education+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+1-130835.html</a> |
| Netflix Studios, LLC and Netflix Global, LLC | The Protector        | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Protector+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-29717.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Protector+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-29717.html</a>                   |
| Netflix Studios, LLC and Netflix Global, LLC | The Witcher          | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Witcher+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+1-33358.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Witcher+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+1-33358.html</a>                       |
| Netflix Studios, LLC and Netflix Global, LLC | Love, Death & Robots | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A+Love++Death+++Robots+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+1-29344.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A+Love++Death+++Robots+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+1-29344.html</a>                 |

|                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Big Bang Theory | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Big+Bang+Theory+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+9-3391.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Big+Bang+Theory+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+9-3391.html</a> |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Doom Patrol     | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Doom+Patrol+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+1-28945.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Doom+Patrol+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+1-28945.html</a>               |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | The Flash       | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Flash+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+4-15434.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Flash+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+4-15434.html</a>                   |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Claws           | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Claws+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-24799.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Claws+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-24799.html</a>                           |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | iZombie         | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+izombie+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+5-29816.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+izombie+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+5-29816.html</a>                       |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Kominsky Method | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Kominsky+Method+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-32181.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+The+Kominsky+Method+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-32181.html</a>                                                                         |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Krypton         | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Krypton+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-30122.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Krypton+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-30122.html</a>                       |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Legacies        | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Legacies+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-31953.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Legacies+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-31953.html</a>                     |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Manifest        | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Manifest+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-34236.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Manifest+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-34236.html</a>                     |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Castle Rock     | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Castle+Rock+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-32153.html">http://live.cima4u.tv/Video/+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Castle+Rock+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+2-32153.html</a>             |
| Warner Bros. Entertainment Inc. | Queen Sugar     | <a href="http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Queen+Sugar+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+3-25663.html">http://live.cima4u.tv/Video/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+Queen+Sugar+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85+3-25663.html</a>               |

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Si precisa che il sito è raggiungibile anche tramite il seguente dns: live.cima4u.tv e w.cima4u.tv”*;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali

che il soggetto istante FAPAV dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del menzionato sito, risulta verosimilmente registrato dalla Società Name.com, Inc raggiungibile all'email support@name.com, per conto di un soggetto non identificabile;

i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d'America

4. Con comunicazione del 31 gennaio 2020 (prot. n. DDA/0000051), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1155/DDA/CA relativo all'istanza DDA/2508, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 31 gennaio 2020, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://cima4u.tv>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://cima4u.tv>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://cima4u.tv> nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad

adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
SEGRETARIO GENERALE *f.f.*  
Nicola Sansalone